



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale
Accademia di Belle Arti di Sassari

Decreto n. 2/2012

II PRESIDENTE

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508;

Visto il D.P.R. 132 del 2003 ;

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Sassari;

Visto il Testo Unico n. 384 del 2001;

Visto il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Sassari;

Visto il C.C.N.I del 12 luglio 2011 ed in particolare l'art. 8

Sentite le organizzazioni sindacali nelle riunioni del 3 novembre 2011;

Sentito il Consiglio Accademico;

Vista la delibera n. 62 del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2011:

EMANA

Oggetto: Regolamento delle attività in conto terzi.

Art. 1 Oggetto e definizione

Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni legislative vigenti, lo svolgimento di attività a favore di soggetti terzi pubblici e privati, a fronte del pagamento di un adeguato corrispettivo. Tali attività, espletate anche nel concomitante interesse dell'Accademia, supportano le finalità istituzionali della medesima, avvalendosi delle sue strutture e delle competenze del personale che in essa opera.

Art. 2 Qualificazione dell'attività

La qualificazione di una determinata attività come "*prestazione svolta per conto di terzi*" è desunta da indicatori quali: la natura della prestazione, la presenza di un corrispettivo, il carattere sinallagmatico del contratto.

Spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Accademia individuare la natura dei finanziamenti/prestazioni nei casi dubbi e/o controversi, al fine di determinare la loro esclusione dall'applicazione del presente regolamento.

Art. 3 Tipologie di attività

A seconda della natura prevalente della prestazione, le attività di cui all'art. 1 si distinguono in modo *non esclusivo* in:

- **ricerca e sviluppo:** attività, anche di natura complessa, le cui finalità preminenti sono a carattere innovativo a livello teorico e/o applicativo;
- **formazione:** attività concernente progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, conferenze, comunque svolta per conto terzi;
- **consulenza:** attività di indirizzo di ricerche e progetti in atto presso il committente;
- **progettazione:** attività di progettazione di qualsiasi tipo. Tali attività si traducono nella consegna di elaborati progettuali al committente secondo le specialità professionali presenti in Accademia,
- **attività strumentale:** prestazioni consistenti nell'utilizzazione di attrezzature e risorse dell'Accademia,
- **servizio:** ogni altro servizio che possa risultare di interesse di un terzo, come ad esempio: servizi informatici, bibliotecari, linguistici, di comunicazione, audiovisivi e amministrativi

Art. 4 Soggetti che possono svolgere attività in conto terzi

Possono svolgere attività in conto terzi, compatibilmente con gli impegni ordinari, tutti i dipendenti dell'Accademia, purchè siano in possesso dei requisiti tecnico – professionali e di qualità richiesti dal mercato ed adeguati alla soddisfazione del committente

Art. 5 . Modalità di svolgimento della prestazione

Le prestazioni rese dal personale docente e tecnico amministrativo potranno essere svolte all'interno del normale orario di lavoro, subordinatamente al prioritario assolvimento delle altre attività di competenza, e/o al di fuori dell'orario di lavoro con il ricorso ad ore straordinarie.

La prestazione per attività in conto terzi svolta al di fuori dell'orario ordinario di lavoro dovrà risultare dal sistema di rilevazione delle presenze.

Art. 6 Determinazione del corrispettivo.

Fermo restando che il corrispettivo dovrà coprire tutti i costi e gli oneri economici derivanti dalla prestazione; come criterio generale, il corrispettivo da richiedere per la prestazione dovrà essere stabilito in modo conforme e compatibile con il mercato, commisurato al grado di complessità, al livello di specializzazione richiesto, nonché al grado di proprietà e disponibilità dei risultati dell'attività che viene, di volta in volta, riconosciuto al committente. Il corrispettivo pertanto aumenterà in ragione dell'esclusività e totalità della proprietà dei risultati forniti dal committente.

In tutti i casi in cui dallo svolgimento delle attività commissionate sia ipotizzabile il raggiungimento di risultati innovativi, originali e proteggibili, l'accordo con il committente dovrà espressamente regolare il regime della proprietà e disponibilità degli stessi per ciascuna delle parti.

Nella determinazione del finanziamento da richiedere quale corrispettivo per l'esecuzione delle attività di cui al presente Regolamento deve essere assicurata la copertura dei costi effettivi da sostenersi, quali, a titolo indicativo, di seguito indicati:

- compensi al personale che partecipa all'effettuazione della prestazione commissionata;
- spese necessarie per consulenze esterne, incarichi e collaborazioni a tempo determinato;
- spese di acquisto, ammortamento e/o manutenzione di apparecchiature tecnico scientifiche e didattiche in ragione del tempo di utilizzo;
- costi per l'acquisto di materiali di consumo;
- spese di viaggio e missione del personale impegnato nelle attività;
- spese necessarie per l'acquisto, l'affitto e/o il leasing di locali, attrezzature e servizi esterni all'Accademia;
- finanziamento aggiuntivo per l'utilizzo del logo dell'Accademia.

Il corrispettivo dovrà coprire **inoltre** :

la quota di prelievo a favore del bilancio dell'Accademia in misura non inferiore al 10% del finanziamento al netto di IVA da destinare al bilancio dell'Accademia.

La quota di prelievo è determinata dal Consiglio di Amministrazione ed è rivedibile con cadenza annuale.

Art. 7 Compensi del personale partecipante

Ai fini della determinazione del compenso da destinare al personale coinvolto nelle attività previste dal presente regolamento si dovrà tener conto:

della qualifica e delle conoscenze professionali del personale;

dell'impegno dedicato,

del livello di responsabilità,

I compensi percepiti nell'arco dell'anno dal singolo dipendente in ragione delle attività previste dal presente atto non possono superare l'importo della retribuzione annua lorda al medesimo spettante.

I compensi del personale coinvolto nelle attività in conto terzi non potranno essere liquidati fintanto che non saranno completate le attività oggetto del contratto o, in caso di avanzamento per fasi successive della fase di attività e fintanto che non siano stati incassati i corrispettivi.

Art. 8 Obbligo di riservatezza

Il personale coinvolto a qualsiasi titolo in attività in conto terzi è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non concorrenza .

Art. 9 Norme transitorie.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del codice civile in materia di contratti.

Per quanto concerne il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi spettanti al personale impiegato nell'attività in conto terzi si applica la normativa vigente.

Il Presidente

Prof. Gavino Mariotti